



Città di
Spoltore

REGOLAMENTO GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

Approvato con deliberazione di CC n. 63 del 19 Ottobre 2023

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per le persone con disabilità

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 – Funzioni

Articolo 4 – Esercizio delle funzioni

Articolo 5 – Accessibilità

Articolo 6 – Responsabilità e trattamento dei dati sensibili

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per le persone con disabilità.

Nell'ambito del Comune di Spoltore è istituito il Garante dei diritti per le persone con disabilità (di seguito denominato "Garante") in osservazione della Convenzione ONU delle persone con disabilità, con lo scopo di rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla "disabilità" e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale, con i compiti previsti nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

Il Sindaco nomina con proprio decreto il Garante, previo esperimento di apposito Avviso pubblico, scegliendolo fra persone d' indiscusso prestigio e con esperienza nell'ambito dei diritti delle disabilità e delle attività sociali purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

Il Garante è un organo monocratico e resta in carica per un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno; scaduto tale termine, il Garante rimane in carica sino alla nomina del successore. Esso può essere revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica, qualora adotti comportamenti non conformi alle leggi in vigore, o non adempia al proprio dovere secondo il regolamento.

L'incarico del Garante è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Le funzioni di Garante dei Diritti per le persone con disabilità sono svolte a titolo gratuito, non percependo alcuna indennità o compenso

Articolo 3 – Funzioni

Il Garante, negli ambiti di propria competenza, opera in piena autonomia dalla politica e dall'Amministrazione, con indipendenza di giudizio e di valutazione. Opera al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, nonché a contrastare forme di discriminazione diretta e indiretta.

Il Garante interviene in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione, avendo come fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o omissivo, tenuto sul territorio comunale.

Il Garante promuove, anche in collaborazione con altri Enti territoriali competenti e con associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e sui relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune, convegni, seminari, eventi, per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità.

Il Garante può essere chiamato a collaborare in merito ad azioni progettuali poste in essere dal Comune, e dalle Società sue partecipate, aventi come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

Il Garante collabora, con altri soggetti istituzionali, alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Spoltore, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di associazioni attive in materia. Propone all'Amministrazione Comunale misure di carattere organizzativo e regolamentare, tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità anche attraverso delle attività di sensibilizzazione volte a diffondere il concetto di Inclusione Sociale e Progetto di Vita, all'interno degli ambienti istituzionali, in base ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili.

Il Garante delle persone con disabilità può suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità.

Articolo 4 – Esercizio delle funzioni

Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale, o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza, di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante, entro sessanta giorni, informerà i soggetti che a lui si sono rivolti, in relazione allo stato delle richieste/segnalazioni/comunicazioni da loro inviate. Il Garante può stabilire forme di confronto e proporre collaborazioni con analoghe figure di Garante per le persone con disabilità presenti sul territorio nazionale.

Il Garante può avvalersi di consulenti di comprovata competenza ed imparzialità, a titolo gratuito.

Articolo 5 - Accessibilità.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Garante una casella di posta elettronica e uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune.

Il Garante non darà seguito alle segnalazioni/comunicazioni anonime; affinché le stesse abbiano seguito, devono necessariamente contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge da segnalare.

Il Garante non deve svolgere indagini in merito.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati sui profili social.

Il Garante redige una relazione annuale sulle attività svolte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per informare sulle iniziative intraprese e sui risultati ottenuti.

Articolo 6- Responsabilità e trattamento dei dati sensibili

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico, che deve essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni (art. 28 Reg. UE 2016/679).

Articolo 7- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, e successiva pubblicazione all'Albo dell'Ente.